

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione delegherebbe illegittimamente ad un fiduciario incaricato del controllo i poteri di esecuzione della Commissione e richiederebbe alla ricorrente di farsi carico dei costi connessi all'attività del fiduciario incaricato del controllo.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione escluderebbe, in modo sproporzionato, i preesistenti obblighi contrattuali della ricorrente dalle eccezioni agli obblighi di garantire che le parti non ottengano o non diffondano rispettive informazioni riservate («ring fencing obligations»), e non fornirebbe idonea motivazione per tale esclusione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione imporrebbe eccessive, sproporzionate e verosimilmente inapplicabili restrizioni alle attività di reclutamento delle parti nel corso del periodo transitorio.

(¹) GU 2004, L 24, pag. 1.

**Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Smith & Nephew USD e Smith & Nephew USD
One/Commissione**

(Causa T-780/19) (¹)

(2023/C 63/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 45 del 10.2.2020.

**Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El
Elektromedizinische Geräte (STIWELL)**

(Causa T-76/22) (¹)

(2023/C 63/87)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 148 del 4.4.2022.

Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2022 — PV / Procura europea

(Causa T-443/22) (¹)

(2023/C 63/88)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 380 del 3.10.2022.
